SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
7 maggio 1987 *

Nella causa 256/84,

Koyo Seiko Company Limited, Osaka, Giappone, con l'avv. Jean-Pierre Karsenty, patrocinante presso la Corte d'appello di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Nico Schaeffer, 38, rue du Curé,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Erik Stein, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il sig. Jörg Käser, Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Temple Lang, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, plateau du Kirchberg, Lussemburgo,

e dalla

Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA), con gli avv. Dietrich Ehle, Ulrich C. Feldmann, Volker Schiller, Hilmar Nehm, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, rue Philippe-II,

intervenienti,

avente ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del trattato, del regolamento del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089, che istituisce un dazio antidumping

* Lingua processuale: il francese.

definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1),

LA CORTE (quinta sezione)

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, F. Schockweiler, U. Everling, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: S. Hackspiel, amministratore

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 settembre 1986, nella quale la ricorrente è stata rappresentata dall'avv. J. P. Karsenty, il convenuto dai sigg. Stein e H. J. Rabe, la Commissione delle CC. EE. dal sig. Temple Lang e la FEBMA dal sig. Ehle,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'11 dicembre 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 2 novembre 1984, la società Koyo Seiko Limited, Osaka, Giappone (in prosieguo: « Koyo Seiko »), ha presentato, ai sensi dell'art. 173 del trattato, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 19 luglio 1984 n. 2089, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con un diametro esterno massimo di 30 mm., originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1).

2 Con il regolamento 19 marzo 1984 n. 744 (GU L 79, pag. 8), la Commissione aveva istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tali cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore.

3 Per quanto riguarda il contesto normativo ed i fatti di causa nonché i mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo riportati solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.

Sulla ricevibilità

4 Il Consiglio ritiene che il ricorso sia ricevibile solo per quanto si riferisce al dazio antidumping imposto alla ricorrente. Il Consiglio fa valere che l'atto impugnato è un regolamento e che, conseguentemente, solo le disposizioni che riguardano direttamente e individualmente la ricorrente possono formare oggetto di ricorso per annullamento.

5 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante stabilita in particolare con la sentenza 21 febbraio 1984 (causa 239 e 275/82, Allied Corporation e altri/Commissione, Racc. pag. 1005), gli atti con cui si istituiscono dazi antidumping in applicazione del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1), possono riguardare direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato, le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie. Il Consiglio non contesta che il regolamento impugnato sia di natura da riguardare direttamente ed individualmente la Koyo Seiko, che vi è espressamente menzionata.

6 Va tuttavia precisato che il regolamento impugnato non stabilisce norme generali da applicarsi ad un complesso di operatori economici riguardati indistintamente, ma impone dazi antidumping diversi ad una serie di società produttrici od esportatrici di microcuscinetti a sfera con sede in Giappone ed a Singapore che sono espressamente menzionate, così come alle altre società, non menzionate, che svolgono le medesime attività in questi stessi paesi. Stando così le cose, bisogna riconoscere che la Koyo Seiko è individualmente riguardata soltanto dalle disposizioni del regolamento impugnato che le impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l'importo, e non da quelle che impongono dazi antidumping ad altre società.

7 Risulta da quanto precede che le conclusioni del ricorso, dirette all'annullamento del regolamento n. 2089/84 nel suo complesso, vanno respinte. Vanno invece esa-

minate nel merito tali conclusioni per quanto sono dirette all'annullamento delle disposizioni del regolamento impugnato concernenti esclusivamente la Koyo Seiko.

Nel merito

8 La ricorrente deduce diversi mezzi che, secondo i differenti argomenti presentati, vanno riuniti nel modo seguente:

— un mezzo è fondato sull'illegittimità della procedura antidumping seguita nei confronti della ricorrente;

— un mezzo è fondato sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di « sicurezza commerciale »;

— un mezzo è fondato sull'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione gli impegni proposti in materia di prezzi;

— un mezzo è fondato sulla motivazione insufficiente del grado di pregiudizio subito dall'industria comunitaria e dell'importo del dazio antidumping.

I — *Sul mezzo relativo all'illegittimità della procedura antidumping seguita nei confronti della ricorrente*

9 La ricorrente fa valere che l'inchiesta condotta nei suoi confronti dalla Commissione non era giustificata in quanto, a parte il suo nome menzionato in prima pagina, la denuncia della Febma non la riguardava affatto. Essa aggiunge che il riesame degli impegni da essa sottoscritti nel 1977 che, secondo l'avviso pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 1983 (GU C 310, pag. 3), costituirebbe il fondamento della procedura antidumping, sarebbe altrettanto ingiustificato dato che tali impegni, che riguardavano tutti i tipi di cuscinetti a sfera, erano ancora in vigore.

10 Va sottolineato innanzitutto che, secondo l'avviso di apertura della procedura antidumping, pubblicato il 14 luglio 1983 (GU C 188, pag. 9), confermato dal precitato avviso pubblicato il 15 novembre 1983, tale procedura era diretta ad un riesame, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79, degli impegni accettati

dalla Commissione con la decisione 4 giugno 1981, n. 81/406 (GU L 152, pag. 44). Fra gli impegni interessati figuravano quelli sottoscritti dalla ricorrente.

11 Orbene, a norma dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 3017/79, la Commissione può assumere direttamente l'iniziativa di procedere ad un siffatto riesame: la circostanza che la denuncia della FEBMA non riguardasse la Koyo Seiko non poteva quindi, in ogni caso, ostare all'apertura della procedura diretta nei suoi confronti.

12 Va constatato poi che, a differenza della procedura contemplata all'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79, relativa ai casi di violazione e denuncia di impegni in vigore, l'art. 14 stabilisce la possibilità di riesaminare gli impegni quando lo richiedano le circostanze. Ma, in tal caso, tale riesame non influisce, di per se stesso, sugli impegni già sottoscritti, che rimangono in vigore fino alla conclusione della procedura d'inchiesta di cui all'art. 7.

13 La circostanza che gli impegni sottoscritti nel 1977 dalla Koyo Seiko fossero ancora in vigore al momento dell'apertura della procedura di riesame, decisa dalla Commissione, è quindi conforme all'art. 14 e non può, pertanto, inficiare la regolarità della procedura stessa.

14 Risulta da quanto precede che il mezzo dedotto dev'essere respinto.

II — *Sul mezzo relativo alla violazione dei principi di legittimo affidamento e di « sicurezza commerciale »*

15 Onde circoscrivere la portata degli argomenti addotti dalla ricorrente, va sottolineato che, secondo il punto 11 del preambolo del regolamento impugnato, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo medio praticato sul mercato interno. A differenza del metodo fino ad allora seguito (metodo della media ponderata), il prezzo all'esportazione, come indicato al punto 16 del preambolo del regolamento impugnato, è stato calcolato secondo una formula « transazione per transazione ».

16 Risulta dal fascicolo che, in base a tale metodo, i prezzi all'esportazione superiori al valore normale sono stati conteggiati dopo esser stati fittiziamente riportati al livello del valore normale e che è stata stabilita una media ponderata fra il complesso dei prezzi all'esportazione rilevati, sia nel caso di prezzi inferiori sia in quello di prezzi uguali al valore normale. Il margine di dumping è quindi stato calcolato confrontando il valore normale calcolato secondo il metodo della media ponderata con il prezzo all'esportazione calcolato secondo il metodo « transazione per transazione ».

17 La ricorrente ritiene che questo cambiamento unilaterale di metodo per il calcolo del prezzo all'esportazione contrasti con le regole di sicurezza commerciale e con il principio di legittimo affidamento. Essa fa valere, inoltre, che la procedura antidumping non poteva essere fondata sul regolamento n. 3017/79 del Consiglio, in quanto esso non era in vigore al momento della sottoscrizione degli impegni anteriormente conclusi.

18 Va rilevato, in primo luogo, che il regolamento n. 3017/79 del Consiglio è entrato in vigore il 1° gennaio 1980, ed era in vigore sia il 4 giugno 1981, data in cui la Commissione ha accettato gli impegni proposti dalla Koyo Seiko, sia il 14 luglio 1983, data di apertura dell'inchiesta di riesame degli impegni sottoscritti dalla ricorrente, sia il 29 luglio 1984, data in cui è intervenuto il regolamento impugnato.

19 Occorre sottolineare, in secondo luogo, che il metodo « transazione per transazione », adottato nella fattispecie ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione, rientra fra quelli che le istituzioni hanno la facoltà di adottare in applicazione dell'art. 2, n. 13, del regolamento n. 3017/79.

20 Stando così le cose, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 ottobre 1982 (causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745), quando le istituzioni comunitarie dispongono di un margine discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono far legittimo affidamento sulla conservazione del metodo inizialmente prescelto, che può venir modificato dalle istituzioni stesse nell'esercizio dei loro poteri.

21 Infine, risulta dall'art. 14 del regolamento n. 3017/79, sulla base del quale è stata avviata la procedura antidumping, che il riesame degli impegni anteriormente ac-

cettati può condurre alla modifica, alla revoca o all'annullamento dei provvedimenti definiti nell'ambito di tali impegni. Pertanto, il principio di certezza del diritto non ostava alla riconsiderazione dei provvedimenti così adottati nel 1981.

22 Il mezzo dedotto va pertanto respinto.

III — *Sul mezzo relativo all'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione gli impegni proposti in materia di prezzi*

23 La ricorrente fa valere che l'esclusione di ogni impegno, di cui al punto 24 del preambolo del regolamento impugnato, è illegittima. Risulterebbe dal regolamento n. 3017/79 che i dazi antidumping sono istituiti solo se gli impegni proposti non sono soddisfacenti; quindi le proposte di impegni non potrebbero esser escluse a priori.

24 Risulta dai documenti agli atti che le proposte di impegni della ricorrente sono state respinte al termine di un esame individuale. Tale affermazione non è contraddetta dalla circostanza che il Consiglio, al punto 24 del preambolo del regolamento impugnato, ha fatto valere una considerazione tratta dall'esperienza acquisita nel settore dei cuscinetti a sfera, e da cui risulta che gli impegni non costituiscono una soluzione soddisfacente ai problemi provocati dalle pratiche di dumping in questo settore.

25 Va sottolineato che, così facendo, le istituzioni hanno correttamente applicato le norme ed esplicata la funzione ad esse assegnata dalla normativa comunitaria.

26 Infatti, nessuna norma del regolamento n. 3017/79 vincola le istituzioni ad accettare proposte di impegni relative ai prezzi. Al contrario, risulta dall'art. 10 di tale regolamento che l'accettabilità di tali impegni è valutata dalle istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale. Orbene, la Koyo Seiko non ha dimostrato che i motivi del rifiuto di prendere in considerazione le proposte di impegni da essa formulate, esposti al punto 24 del preambolo del regolamento controverso, e sostenuti dal Consiglio nelle sue osservazioni scritte, eccedessero il margine discrezionale riconosciuto alle istituzioni.

27 In particolare, la ricorrente non ha confutato gli argomenti del Consiglio secondo cui gli impegni proposti erano insufficienti in quanto, in particolare, non prevedevano alcun aumento dei prezzi.

28 Il mezzo dedotto dalla Koyo Seiko va pertanto respinto.

IV — *Sul mezzo relativo all'asserita insufficiente motivazione del grado di pregiudizio subito dall'industria comunitaria e dell'importo del dazio antidumping*

29 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante ripresa in particolare nella sentenza del 26 giugno 1986 (causa 203/85, Nicolet Instrument, Racc. pag. 2049), la motivazione prescritta dall'art. 190 del trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha adottato l'atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo.

30 Tale esigenza è stata pienamente soddisfatta nella fattispecie attraverso i motivi esposti ai punti da 23 a 32 del preambolo del regolamento della Commissione n. 744/84, cui si riferisce il punto 21 del preambolo del regolamento impugnato.

31 Ai punti da 23 a 35 del preambolo del regolamento n. 744/84 si definiscono infatti in modo dettagliato l'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni di cui trattasi dal 1979 al 1° semestre del 1983, le differenze di prezzo rilevate rispetto ai prezzi praticati dai produttori della Comunità nel corso del periodo d'inchiesta, la riduzione globale della produzione subita dall'industria comunitaria interessata, la riduzione delle vendite dei cuscinetti a sfera di cui trattasi, nonché le perdite finanziarie e di occupazione constatate. La Commissione ha anche accertato che la riduzione della domanda nella Comunità aveva interessato la produzione comunitaria in misura molto maggiore delle importazioni effettuate a prezzi di dumping. Questi diversi fattori hanno indotto la Commissione a concludere che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dovevano ritenersi costituire un grave pregiudizio per l'industria comunitaria interessata, e che, data l'entità del pregiudizio causato, occorreva fissare un'aliquota del dazio antidumping provvisorio pari al margine di dumping accertato provvisoriamente.

32 Stando così le cose, va riconosciuto che nel regolamento impugnato è stata sufficientemente motivata l'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

33 Per quanto concerne l'importo del dazio antidumping adottato, si deve osservare che nel regolamento impugnato il Consiglio ha rilevato che non erano state presentate nuove prove per quanto riguarda il pregiudizio all'industria comunitaria, e che occorreva pertanto confermare le conclusioni relative al pregiudizio indicate nel regolamento n. 744/84. Ciò implicava che l'importo del dazio definitivo fosse fissato, come per il dazio provvisorio, in misura pari all'ammontare del margine di dumping.

34 Risulta dai punti da 16 a 20 del preambolo del regolamento impugnato che l'aliquota del dazio antidumping definitivo imposto alla Koyo Seiko (4,03%) è risultata inferiore a quella del dazio provvisorio (4,36%), in quanto il margine di dumping è stato determinato in misura ridotta a seguito delle verifiche cui si è proceduto nel corso dell'inchiesta.

35 Risulta da quanto precede che il mezzo dedotto è infondato e va pertanto respinto, come il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

36 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalle intervenienti.**

Galmot Schockweiler

Everling Joliet Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 maggio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quinta sezione

Y. Galmot